

Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 23 Agosto 2010.

Direzione POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE CACCIA
PESCA EMIGRAZIONE

Servizio CREDITO INNOVAZIONE ED ATTIVITA' FAUNISTICA

Ufficio PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE

Oggetto: L.R. 10/08/2010, n. 39 recante “Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011” – Applicazione art. 2, comma 12 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”;

VISTA la L.R. 10/08/2010, n. 39, recante “Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011”;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 12, della richiamata L.R. 39/2010, attraverso il quale il legislatore regionale ha statuito che “La Regione, in collaborazione con gli ATC, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere vincolante dell'OFR, ovvero, nel caso in cui questo non sia costituito, dell'ISPRA, può anticipare sino alla prima domenica di settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie: colombaccio (colomba palumbus), cornacchia grigia (corvus corone), gazza (pica pica), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur), e alla quaglia (coturnix coturnix), in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma, disciplinandone l'utilizzo, anticipando, in misura corrispondente il termine di chiusura. Inoltre la Regione può variare, con delibera di Giunta, e previo parere dell'OFR, oppure, ove questo non sia ancora costituito, dell'ISPRA, le specie cacciabili e la forma nelle giornate di apertura anticipata.”;

DATO ATTO che, nelle more della entrata in vigore della anzi richiamata L.R. 39/2010, il competente Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica si era già attivato in tal senso;

VISTI:

- visto il parere ISPRA, reso con nota n. 21704/T-A 12 del 22.06.2010 (**all. 1**);
- vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” trasmessa dall'ISPRA con nota n. 25495/T-A 11 del 28.07.2010 (**all. 2**);
- visto il parere ISPRA, reso con nota n. 25582/T-A 11 del 29.07.2010 (**All. 3**);
- la richiesta, indirizzata al Componente la Giunta preposto alla Caccia, in ordine alla opportunità di convocare la Consulta regionale della caccia (**all. 4**);

- la relativa nota di riscontro da parte del predetto Componente la Giunta preposto alla Caccia (**all. 5**);
- la successiva nota n. RA/151982 del 9.08.2010, con la quale il competente Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica ha provveduto a convocare la Consulta regionale della caccia, richiedendo, nel contempo, alle Amministrazioni provinciali ed agli ATC abruzzesi “omissis ... eventuali elementi di conoscenza attraverso i quali permettere alla Regione la migliore e più esaustiva valutazione in ordine all’eventuale adozione di un atto, previo parere vincolante dell’ISPRA, con il quale consentire l’apertura anticipata della caccia, variare le specie cacciabili e la forma di caccia consentita nelle giornate di apertura anticipata della stessa” (**all. 6**);
- il verbale della riunione della Consulta regionale della caccia, svoltasi il 13 agosto u.s. dal quale emerge, sostanzialmente, una concordanza di vedute circa il rispetto di quanto comunicato dall’ISPRA nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” con nota n. 25495/T-A 11 del 28.07.2010 (**all. 7**);
- le comunicazioni pervenute da parte dell’ATC di Pescara n. 538 (**all. 8**) dalla quale emerge, sostanzialmente, la mancanza elementi di conoscenza da parte di detto soggetto, tali da consentire alla Regione di discostarsi da quanto già comunicato dall’ISPRA con parere n. 21704/T-A 12 del 22.06.2010 e da quanto riportato nella Guida sopra richiamata, redatta dallo stesso Istituto;

DATO ATTO che, comunque, a norma del 12° comma dell’art. 2 della L.R. 39/2010, la Giunta Regionale è chiamata ad esprimersi in ordine alla apertura anticipata della caccia alle specie ivi indicate, alla variazione delle specie cacciabili e alla forma nelle giornate di apertura anticipata, previo **parere vincolante** dell’ISPRA;

DATO ATTO, altresì, che appare del tutto pleonastico richiedere un ulteriore parere all’ISPRA atteso che, lo stesso Istituto, prima con parere sopra richiamato (all. 1 al presente atto), successivamente, con la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (all. 2 al presente atto) ed infine con il secondo parere (all. 3 al presente atto), ha chiaramente ed esaustivamente formulato il proprio vincolante parere;

CONSIDERATO, pertanto, che appare possibile autorizzare, stante quanto sopra, la preapertura della stagione venatoria alle seguenti specie nei giorni **5, 6, 11 e 12 settembre**, limitatamente alle sole ore mattutine, ovvero fino alle ore 12,00, e nella sola modalità dell’appostamento, secondo il carniere indicato riducendo, contestualmente della stessa entità, il termine del periodo di prelievo venatorio previsto dalla L. 157/92 oppure, ove inferiore, il termine previsto dalla più volte richiamata L.R. 39/2010:

- **tortora** (*streptopelia turtur*), con un carniere per cacciatore massimo di 5/20 capi giorno/totale;
- **merlo** (*turdus merula*), con un carniere per cacciatore massimo di 5 capi/giorno;
- **cornacchia grigia** (*corvus corone*);
- **gazza** (*pica pica*);
- **colombaccio** (*Columba palumbus*), le Province possono stabilire, sulla base dei dati in loro possesso circa la consistenza della specie, nel termine perentorio del 31 agosto 2010, che il relativo prelievo venatorio possa avvenire nelle stesse quattro mezze giornate di preapertura anzi indicate. In tal caso, esse ne danno notizia mediante i rispettivi siti internet;

CONSIDERATO, altresì, che, per le motivazioni anzi esposte o rilevabili dai pareri ISPRA (all. 1 e 3) e/o dalla Guida predisposta dallo stesso Istituto (all. 2), non può essere autorizzata:

- la caccia anticipata alla **quaglia** (*coturnix coturnix*);
- la caccia ad altre specie cacciabili diverse da quelle sopra indicate;
- forme di caccia diverse dalla sola modalità dell'appostamento;

RITENUTO, inoltre, di accogliere la richiesta formulata dalla Consulta in ordine alla necessità che la Regione fornisca le indispensabili indicazioni di dettaglio in riferimento a quanto stabilito dall'art. 28, comma 16 bis, della L.R. 10/2004, adottando, anche per la prossima stagione venatoria, quanto già approvato, dalla Regione stessa, nei calendari venatori delle stagioni precedenti (**all. 9**).

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica hanno espresso, ciascuno per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare la preapertura della stagione venatoria alle seguenti specie nei giorni **5, 6, 11 e 12 settembre**, limitatamente alle sole ore mattutine, ovvero fino alle ore 12,00, e nella sola modalità dell'appostamento, secondo il carniere indicato riducendo, contestualmente della stessa entità, il termine del periodo di prelievo venatorio previsto dalla L. 157/92 oppure, ove inferiore, il termine previsto dalla L.R. 39/2010:
 - **tortora** (*streptopelia turtur*), con un carniere per cacciatore massimo di 5/20 capi giorno/totale;
 - **merlo** (*turdus merula*), con un carniere per cacciatore massimo di 5 capi/giorno;
 - **cornacchia grigia** (*corvus corone*);
 - **gazza** (*pica pica*);
 - **colombaccio** (*Columba palumbus*), le Province possono stabilire, sulla base dei dati in loro possesso circa la consistenza della specie, nel termine perentorio del 31 agosto 2010, che il relativo prelievo venatorio possa avvenire nelle stesse quattro mezze giornate di preapertura anzi indicate. In tal caso, esse ne danno notizia mediante i rispettivi siti internet;
2. di adottare l'allegato documento recante "*Disciplina dell'art. 28, comma 16 bis, L.R. 28.01.2004, n. 10, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. n. 6 dell'8.02.2005*" (**all.9**) al fine di fornire le indispensabili indicazioni di dettaglio in riferimento a quanto stabilito dal richiamato art. 28, comma 16 bis, della L.R. 10/2004;
3. di dare atto che gli allegati, dal n. 1 al n. 9 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Deliberato;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica a compiere eventuali ulteriori atti successivi connessi all'attuazione del presente atto deliberativo;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo oltre che, in via urgente, sul BURA in forma integrale, corredata dei soli allegati nn. **1, 2, 3, 8 e 9**.

Allegati:

- 1) parere ISPRA, reso con nota n. 21704/T-A 12 del 22.06.2010 (6 pagine – 6 facciate);

- 2) *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* trasmessa dall’ISPRA con nota n. 25495/T-A 11 del 28.07.2010 (20 pagine - 39 facciate);
- 3) parere ISPRA, reso con nota n. 25582/T-A 11 del 29.07.2010 (22 pagine - 38 facciate);
- 4) nota n. RA/151934 del 9.08.2010, del Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica della Regione Abruzzo (1 pagina – 1 facciata);
- 5) nota n. 910/Segr del 09/08/2010 del Componente la Giunta preposto alla Caccia (1 pagina – 1 facciata);
- 6) nota n. RA/151982 del 9.08.2010, del Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica della Regione Abruzzo (2 pagine – 2 facciate);
- 7) nota dell’ ATC di Pescara n 538 (1 pagina – 1 facciata);
- 8) verbale della riunione della Consulta regionale della caccia, svoltasi il 13 agosto u.s. dal quale emerge, sostanzialmente, una concordanza di vedute circa il rispetto di quanto comunicato dall’ISPRA nella *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* con nota n. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
- 9) *“Disciplina dell’art. 28, comma 16 bis, L.R. 28.01.2004, n. 10, introdotto dall’art. 106, c. 2, L.R. n. 6 dell’8.02.2005”*

=====